CAMERA DEI DEPUTATI N. 1597

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

NICOTRA, GARGANI, FUMAGALLI CARULLI, PAGANELLI, POLIZIO, DIANA, MARGUTTI

Istituzione delle preture circondariali equiparate

Presentata il 23 settembre 1992

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il provvedimento in esame si propone di completare la riforma iniziata con l'approvazione della legge 1° febbraio 1989, n. 30, che ha modificato le circoscrizioni giudiziarie, sopprimendo le preture mandamentali e istituendo al loro posto le preture circondariali.

Com'è noto, la legge n. 30 del 1989 mirava ad una concentrazione degli uffici pretorili al fine di meglio utilizzare il personale di magistratura e di supporto, introducendo tra l'altro la necessaria figura del procuratore presso la pretura. La prima attuazione della normativa ha ottenuto l'effetto di bloccare l'attività giudiziaria pretorile perché tutto ciò che prima era risolvibile rapidamente a livello periferico si è andato ad accumulare presso la pretura, intasandola e creando una paralisi completa della amministrazione della giustizia.

Quindi, attraverso l'istituzione delle preture circondariali equiparate, si mira ad alleggerire le attuali preture circondariali, assicurando un servizio più efficace e rendendo di nuovo più vicina al cittadino la giustizia.

La presente proposta di legge riproduce integralmente il testo approvato nella scorsa legislatura dalla Camera dei deputati nella seduta del 21 marzo 1991. In tal modo, attraverso il ricorso alle procedure abbreviate previste dall'articolo 107 del regolamento, si auspica che l'*iter* del provvedimento possa essere il più celere possibile, rispondendo così ad esigenze ed attese ormai diffuse nel settore della giustizia.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. L'articolo 30 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituito dall'articolo 1 della legge 1° febbraio 1989, n. 30, è sostituito dal seguente:

« ART. 30. – *(Sede della pretura)* — 1. La pretura ha sede in ogni comune determinato dalla tabella A annessa al presente ordinamento e comunque in ogni capoluogo di provincia ».

2. Le preture non aventi sede nel comune capoluogo di circondario di tribunale sono denominate circondariali equiparate, in quanto equiparate ad ogni effetto alle preture circondariali, salvo quanto espressamente previsto dalla presente legge.

ART. 2.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi intesi ad istituire le preture circondariali equiparate, individuandone le sedi nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) popolazione residente nella circoscrizione non inferiore ai cinquantamila abitanti, computati sulla base degli ultimi rilevamenti statistici ISTAT pubblicati;

b) presenza di strutture giudiziarie accessibili e funzionali;

c) presenza nel territorio di almeno uno dei seguenti uffici pubblici: comando di gruppo della Guardia di finanza, tenenza dei carabinieri, commissariato di pubblica sicurezza, sede INPS territoriale, ufficio imposte, ufficio del registro, intendenza di finanza;

d) prossimità a grandi linee di comunicazione stradale e ferroviaria.

2. Nell'adozione dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può prescindere dai princìpi e dai criteri direttivi indicati nella medesima disposizione in casi eccezionali, quando l'istituzione di una nuova pretura circondariale equiparata sia resa necessaria dall'elevato indice di criminalità ovvero dalle notevoli difficoltà di collegamento con la sede della pretura circondariale.

3. Il Governo è altresì delegato a stabilire, con i decreti legislativi di cui al comma 1, quali uffici giudiziari già mandamentali debbano costituire sezioni distaccate delle preture circondariali equiparate anziché delle preture aventi sede nel comune capoluogo di provincia o sede di tribunale.

4. Con i decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo è delegato inoltre ad apportare le necessarie modificazioni alle tabelle *A*, *B* e *C* annesse all'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come rispettivamente sostituite dalle tabelle *A*, *B* e *C* annesse alla legge 1° febbraio 1989, n. 30, e successive modificazioni.

5. Il Governo è tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti legislativi. Il parere è espresso dalle Commissioni permanenti competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti ai princìpi e ai criteri direttivi della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Camere per il parere definitivo delle Commissioni permanenti, che deve essere espresso entro trenta giorni.

ART. 3.

1. I commi 1 e 2 dell'articolo 6 della legge 1° febbraio 1989, n. 30, sono sostituiti dai seguenti:

« 1. L'organico dei magistrati addetti alle preture circondariali e circondariali

equiparate è determinato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, sentiti il Consiglio superiore della magistratura ed il Consiglio nazionale forense.

2. I magistrati designati per la trattazione di affari, civili e penali, presso le sedi giudiziarie in cui sono istituite le preture circondariali equiparate entrano a far parte del relativo organico ».

2. Il decreto di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge 1° febbraio 1989, n. 30, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è emanato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 4.

1. Presso ciascuna pretura circondariale e presso ciascuna pretura circondariale equiparata è istituito un ufficio della procura della Repubblica. Presso le preture circondariali equiparate le funzioni di giudice per le indagini preliminari sono esercitate da un magistrato diverso da quello designato per il dibattimento.

ART. 5.

1. È abrogato l'articolo 41 delle norme per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a carico degli imputati minorenni, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449.